



perseguita con decreto d'■accusa del 6 settembre 2004 no. DA 2957/2004 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

indetto il dibattimento 18 novembre 2004, al quale è comparsa l'■accusata, assistita dal proprio difensore avv. DI 1, \_\_\_\_\_, mentre il Procuratore pubblico Moreno Capella con lettera 13/14 settembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; la parte civile \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ha comunicato la sua assenza per malattia con scritto 13/14 dicembre 2004;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

proceduto all'■audizione testimoniale della Signora \_\_\_\_\_, 1965, cittadina italiana residente a Saltrio (Italia), cassiera, coniugata,

sentiti il difensore, il quale ha postulato il proscioglimento della propria assistita da entrambi i capi d'■accusa;

per ultimo l'■accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E' ■ ACCU 1 nata \_\_\_\_\_ autrice colpevole di:

1.1. appropriazione indebita, per avere, a \_\_\_\_\_, presso la stazione di servizio Shell, in data 19 dicembre 2003, in qualità di impiegata della stazione di servizio Shell, alla quale è stato affidato un fondo cassa personale di fr. 1'500.-- con il compito di mantenerlo giornalmente invariato e di riversare unicamente l'■incasso della giornata nella cassaforte, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi valori patrimoniali affidatigli, in particolare per essersi appropriata dell'■importo di fr. 407.70, corrispondente a Euro 250.-- prelevati dal fondo cassa personale, senza, come previsto dal regolamento interno, riversarne immediatamente l'■equivalente in franchi svizzeri, importo integralmente recuperato e restituito alla parte lesa?

1.2. furto di poca entità, per avere, a \_\_\_\_\_, presso la stazione di servizio Shell, in data 24 dicembre 2003, a scopo di indebito profitto, in danno del signor \_\_\_\_\_, gerente proprietario della stazione di servizio, sottratto, senza deporre lo scontrino nell'■apposito classatore degli acquisti personali, merce esposta nel negozio per un valore complessivo di fr. 19.--, in particolare 2 confezioni da quattro batterie l'■una, refurtiva integralmente recuperata e restituita alla parte lesa?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

rispondendo negativamente ai quesiti postisub1.1. e 1.2., decaduti gli altri,

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di appropriazione indebita e di furto di poca entità per quanto accaduto a Massagno, presso la stazione di servizio Shell, il 19 dicembre 2003 rispettivamente il 24 dicembre 2003;

assegnatasse e spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione:

Distinta spese a carico

fr. 100.-- taxa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 80.-- testi

fr. 280.--totale

Il giudice:

Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.